Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Sabato, 3 agosto 1929 - ANNO VII** — **Numero 180**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* - Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Schönfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Lavini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1973.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1312.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1974.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1313.**

Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del genio e del commissariato militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) e del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica sono reclutati fra i cittadini italiani i quali, oltre al possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia aeronautica, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) siano inscritti alla leva di terra;

b) siano laureati in ingegneria, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ovvero laureati in giurisprudenza o scienze economiche e commerciali, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica;

c) abbiano seguito con buon esito i corsi d'istruzione premilitare, ovvero abbiano un grado di ufficiale nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Gli aspiranti saranno assunti nella Regia aeronautica in qualità di allievi ufficiali di complemento, ai sensi del precedente articolo, previ opportuni accertamenti — mediante esame — del loro grado di conoscenza dei regolamenti e delle istruzioni militari.

Superato tale esame, gli aspiranti stessi riceveranno, all'atto dell'assunzione, il grado di sergente; con questo presteranno servizio presso un ente aeronautico per la durata di tre mesi, durante i quali sarà provveduto a far loro completare la necessaria conoscenza delle istruzioni e regolamenti militari e ad impartire loro, insieme, una prima sommaria conoscenza del servizio che saranno chiamati a disimpegnare col grado di ufficiale.

Art. 3.

Ultimati tre mesi di servizio col grado di sergente, gli allievi saranno sottoposti ad esami di idoneità per la nomina a sottotenente di complemento; esami che verteranno unicamente su materie militari attinenti alla pratica del servizio e si svolgeranno secondo le apposite norme che verranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

Gli idonei saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico o del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica e con tale grado ultimeranno gli obblighi di leva.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di disporre, sempre che sia imposto da speciali necessità, il collocamento in congedo illimitato dei sottotenenti di complemento, reclutati ai sensi della presente legge, prima del complemento della ferma, purchè abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

Gli allievi risultati non idonei agli esami per la nomina a sottotenente di complemento saranno ammessi a ripetere nuovi esami, dopo altri tre mesi di servizio, col grado di sergente, e saranno poi, se approvati, nominati sottotenenti di complemento del Genio aeronautico o del Commissariato militare della Regia aeronautica, col quale grado compiranno il periodo di servizio di cui ai commi precedenti; in caso di nuovo insuccesso, ultimeranno invece nella Regia aeronautica il servizio di leva a cui siano tenuti.

Art. 4.

Possono essere ammessi altresì a prestare servizio nella Regia aeronautica quali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, in conformità delle norme dei precedenti articoli, anche i militari ammessi a ferma inferiore alla normale di leva, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sul reclutamento del Regio esercito e nella legge sulla leva marittima, purchè si obblighino a prestare nella Regia aeronautica il periodo di servizio col grado di sergente e il periodo minimo di servizio di almeno sei mesi col grado di sottotenente di complemento, specificati nei precedenti articoli 2 e 3.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1975.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1314.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali Istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia nazionale aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali Istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia nazionale aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1976.

LEGGE 4 luglio 1929, n. 1315.

Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Coltivazione, deposito e stabulazione dei molluschi eduli.

Art. 1.

Le concessioni, da parte della competente autorità marittima, di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneità delle zone stesse nei riguardi igienici ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal direttore generale della Sanità pubblica e composto degli stessi rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze, della marina e delle comunicazioni, che fanno parte del Comitato di vigilanza per l'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231.

Il richiedente la concessione deve esporre nella domanda il programma che intende svolgere.

L'esercizio dell'industria viene autorizzato dal prefetto, dopo che sia stata accertata dal medico provinciale, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la idoneità degli impianti e la

loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Art. 2.

Non potranno concedersi, per gli scopi di cui all'art. 1, gli specchi acquei in cui sbocchino fogne e che siano prospicienti a spiaggie popolate, o che, comunque, non diano garanzia di salubrità delle acque.

Art. 3.

Gli impianti e i depositi di cui all'art. 1 sono soggetti, ogni sei mesi, ad ispezioni tecnico-sanitarie da parte del medico provinciale, che farà eseguire, ove lo ritenga necessario, controlli batteriologici delle acque, nei riguardi dell'eventuale inquinamento di esse.

Il prefetto può, inoltre, disporre ispezioni e controlli straordinari tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Qualora negli impianti e nei depositi, a seguito degli accertamenti del medico provinciale, si constatino cause di insalubrità, il prefetto prefiggerà al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, frattanto, la sospensione dall'esercizio dell'industria.

Ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, come pure nel caso in cui le cause di insalubrità non risultino eliminabili, il prefetto, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 1, revocherà l'autorizzazione all'esercizio dell'industria, informandone l'autorità marittima.

Contro la revoca pronunciata dal prefetto è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Divenuta definitiva la revoca dell'esercizio, l'autorità marittima competente procede insindacabilmente alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 4.

Il prefetto, sentiti l'ispettore tecnico-demaniale per la molluschicoltura di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, ed il Consiglio provinciale di sanità, può imporre agli esercenti impianti di coltivazione di molluschi eduli la costruzione di bacini di stabulazione.

Spetta al prefetto stesso, uditi l'ispettore anzidetto ed il Consiglio provinciale di sanità, l'approvazione dei progetti per la costruzione dei bacini di stabulazione e delle norme per il loro funzionamento.

Il medico provinciale accerterà la perfetta esecuzione del progetto approvato e controllerà il funzionamento dell'impianto.

Nei casi di inadempimento il prefetto, su parere conforme del Comitato di cui all'art. 1, revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'industria, dandone comunicazione all'autorità marittima.

Contro i provvedimenti presi dal prefetto a norma del presente articolo, è ammesso gravame nei modi e nei termini di cui all'art. 3. Per la revoca della concessione si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso art. 3.

Art. 5.

In speciali circostanze, per ragioni sanitarie, il prefetto potrà, sentito il medico provinciale, vietare che siano messi in commercio molluschi eduli che non abbiano subito una conveniente stabulazione di almeno dieci giorni in specchi acquei riconosciuti idonei.

E' consentito, in città interne, il deposito di molluschi eduli in bacini contenenti acqua di mare artificiale, previa autorizzazione da concedersi dal prefetto e con l'osservanza delle norme e condizioni che verranno indicate nel decreto di autorizzazione.

Nei depositi funzionanti con acqua di mare artificiale l'acqua deve essere cambiata almeno ogni ventiquattro ore, salvo che non venga trattata con sistemi riconosciuti idonei dal medico provinciale.

La preparazione dell'acqua di mare artificiale deve farsi con acqua potabile e con sale puro.

E' vietato l'impiego di sale già adoperato per salamoia o per altri usi.

Art. 6.

E' vietato di lavare e di rinfrescare i molluschi eduli con acqua raccolta nell'ambito di manufatti portuali o in specchi di acqua distanti meno di cinquecento metri dallo sbocco delle fogne ed in genere con acque dichiarate insalubri dal medico provinciale.

Il prefetto, tutte le volte che lo reputa necessario nei riguardi igienici, dispone che la raccolta delle acque marine sia fatta mediante appositi impianti, ovvero che l'acqua sia preventivamente depurata con sistemi riconosciuti idonei.

Qualora, per il lavaggio e per il rinfrescamento, si voglia o si debba impiegare acqua di mare artificiale, questa dovrà essere adoperata in quantità sufficiente ed essere preparata a norma del precedente articolo.

Eccezionalmente, potrà essere consentito l'uso di acqua potabile.

Art. 7.

I molluschi eduli, rimasti invenduti sui mercati, potranno essere rimessi in mare soltanto in zone o specchi acquei, che rispondano ai requisiti igienici determinati dagli articoli 2 e 6 della presente legge.

CAPO II.

Trasporto e vendita di molluschi eduli.

Art. 8.

I molluschi eduli destinati alla vendita debbono essere spediti in imballaggi che evitino l'apertura delle valve.

Le spedizioni di ostriche e di mitili devono essere accompagnate da certificati di origine attestanti la salubrità del bacino di provenienza e redatti secondo il modulo da stabilirsi dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia nazionale e con quello delle finanze.

Detti certificati da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario, oppure, per le coltivazioni dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, dagli uffici del Regio ispettorato tecnico demaniale del Mar Piccolo, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) località del bacino di coltivazione e dei depositi;
b) estremi dell'autorizzazione all'esercizio;
c) giorno della raccolta;
d) quantità spedite;
e) nome del destinatario.

Queste indicazioni debbono, a cura dello speditore, essere riportate su apposite etichette fissate sugli imballaggi. Sarà rifiutata, dagli uffici di accettazione dei pubblici servizi di trasporto, la spedizione di ostriche e mitili che non risulti conforme alle norme del presente articolo.

Art. 9.

E' vietata la vendita delle ostriche e dei mitili che non provengano da allevamenti, depositi e stabulari autorizzati a norma della presente legge.

Art. 10.

Chiunque intenda esercitare la vendita dei molluschi eduli deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal podestà del Comune, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, il quale dovrà accertare la idoneità e la sufficienza dei mezzi di conservazione e di lavaggio, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

Il venditore deve tenere esposta la licenza e, per la vendita delle ostriche e dei mitili, anche i certificati di cui all'art. 8, ovvero copia di essi autenticata dal podestà.

Per la vendita ambulante il podestà assicurerà con particolari cautele l'osservanza delle disposizioni riguardanti la idoneità e la sufficienza dei mezzi di lavaggio e di rinfrescamento dei molluschi.

Art. 11.

Per la preparazione e per il commercio dei molluschi eduli conservati in scatole o in altri recipienti saranno osservate le norme stabilite dal R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.

CAPO III.

Vigilanza.

Art. 12.

Indipendentemente dalla vigilanza che compete per legge all'autorità sanitaria, l'accertamento delle infrazioni alla presente legge può farsi anche dalle guardie di finanza, dal personale delle Capitanerie e degli Uffici di porto, dagli agenti della Sanità marittima, dai Reali carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza, dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e da ogni altro agente giurato della forza pubblica, nonchè dagli agenti comunali.

Questi ultimi, qualora non abbiano la qualità di agenti giurati, devono promuovere l'intervento di un agente giurato.

Sull'ammontare delle pene pecuniarie spetta all'agente verbalizzante una compartecipazione pari al 50 per cento.

Art. 13.

La vigilanza sugli impianti e sui depositi dipendenti dalla Regia azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto viene esercitata dal Regio ispettorato tecnico demaniale di molluschicoltura in concorso col medico provinciale.

Art. 14.

Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, potrà, nelle zone in cui esistono coltivazioni dipendenti dalla Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, affidare le funzioni di cui al precedente articolo a tecnici di riconosciuta competenza, i quali, alla dipendenza del Regio ispettorato tecnico demaniale di molluschicoltura di Taranto, agiranno, nel disimpegno di tali funzioni, di intesa col medico provinciale.

Le relative spese saranno a carico della Regia azienda del Mar Piccolo.

CAPO IV.

Disposizioni generali - Sanzioni.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi di concerto con quelli per le comunicazioni e per l'economia nazionale, sarà vietata la raccolta dei molluschi eduli in zone di mare o comunque in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, concernenti le ostriche e i mitili, potranno, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri anzidetti, essere estese ad altre specie di molluschi eduli.

Analogamente le disposizioni della presente legge potranno essere estese ai così detti frutti di mare.

Art. 16.

L'estrazione di acqua di mare, per gli usi indicati nella presente legge, sarà fatta soltanto negli specchi acquei riconosciuti salubri dal medico provinciale ed a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio di porto che ha giurisdizione sul luogo di estrazione.

Art. 17.

E' fatto obbligo agli esercenti impianti di coltivazione e deposito di molluschi eduli di presentare regolare denuncia al prefetto entro il termine di giorni 30 dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto procederà, per mezzo degli organi competenti, alla verifica di tutte le zone di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, allo scopo di accertare se corrispondano ai prescritti requisiti.

In base a tali accertamenti, il prefetto rilascerà l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'industria.

Nel caso in cui gli impianti non diano le necessarie garenzie di salubrità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 (comma 3° e seguenti).

Per le zone dipendenti dall'Azienda demaniale del Mar Piccolo resta fermo il disposto dell'art. 13.

A cura del Ministero dell'interno verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco delle coltivazioni e dei depositi autorizzati a norma della presente legge, compresi quelli dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo.

Ogni successiva autorizzazione, come ogni revoca, dovrà essere parimenti pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 19.

L'infrazione alle norme stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 è punita con l'ammenda da lire cento a lire mille.

E' punita con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 8.

L'infrazione al disposto dell'art. 9 è punita con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Chiunque ometta l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 10 è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille, e, qualora alteri i certificati di origine oppure si valga di certificati che siano stati rilasciati per merce diversa

da quella messa in commercio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquecento a lire duemila. In questi due ultimi casi, si procederà anche alla revoca della licenza di esercizio.

Chiunque raccolga molluschi in zone acquee nelle quali la raccolta sia stata vietata in base al primo comma dell'articolo 15 è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento.

L'infrazione alle norme dell'art. 16 è punita con l'ammenda fino a lire cento.

L'inosservanza del disposto di cui all'art. 17 è punita con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Nei casi di infrazione alle norme contenute negli articoli 9 e 10, comma secondo, come pure nei due ultimi casi specificati dal quarto comma del presente articolo, si farà anche luogo al sequestro della merce, ed, ove questa risulti avariata o non sia atta al consumo, se ne disporrà la distruzione.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale e da altre leggi speciali.

Art. 20.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla giurisdizione dell'Amministrazione marittima.

Spetta al prefetto, previ gli accertamenti da farsi a cura del medico provinciale nei riguardi igienici, e sentito il Consiglio provinciale di sanità, di autorizzare la costruzione, in dette zone, di impianti per coltivazione e deposito di molluschi eduli.

L'esercizio dell'industria viene parimenti autorizzato dal prefetto, a norma del penultimo comma dell'art. 1.

Art. 21.

L'importazione di ostriche, mitili e simili dall'estero, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata alla presentazione di apposito documento dell'autorità competente, vistato dall'autorità consolare italiana, dal quale risulti che i molluschi provengono da vivai o depositi riconosciuti salubri e che la raccolta e la spedizione sono state effettuate sotto l'osservanza di norme legislative che assicurino la salubrità del prodotto.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 22.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1977.

LEGGE 11 luglio 1929, n. 1316.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, sopprimendo l'art. 8 e modificando in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

R. decreto-legge 11 *febbraio* 1929, *n.* 283.

(*Omissis*).

Art. 1.

Nei casi in cui soci di cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, abbiano perduto o perdano la qualità di socio, oppure la prenotazione o assegnazione dell'alloggio, ai sensi delle disposizioni vigenti, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto con quello per le finanze, il trapasso di proprietà alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonchè di parte o di tutte le zone annesse, acquistate in proprio dai detti soci.

Le cooperative sono tenute a corrispondere ai soci proprietari soltanto il prezzo di costo del terreno.

Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilità. Esso è insindacabile, e non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso il provvedimento rientra nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, deve intendersi nel senso che gli affittuari non possono, per effetto della avvenuta locazione, essere iscritti soci, salvo che vi abbiano diritto per altro titolo.

Le cooperative devono provvedere alla cancellazione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, iscrivendoli, ove essi ne facciano domanda documentata secondo le disposizioni vigenti, tra gli aspiranti soci, al posto che sarebbe loro spettato riferibilmente alla data in cui conseguirono la qualità di socio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a quei soci affittuari che, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprio di un alloggio.

Art. 3.

All'art. 3 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, che converte in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, è sostituito il seguente:

« Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario, dichiarato decaduto, esclusivamente del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

« L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici. Tale accertamento, per le cooperative tra ferrovieri, sarà effettuato dal collaudatore ovvero da un funzionario da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni ».

Art. 4.

Gli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali ai soci delle cooperative che abbiano costruito o che costruiscano col solo contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, nonchè gli atti di riscatto, oltre ad essere registrati con la tassa fissa a termini dell'art. 65 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono soggetti a tassa fissa per le formalità ipotecarie e per la voltura catastale, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 5.

Ferma restando, nei riguardi delle cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti, la facoltà di rogito in forma amministrativa disciplinata dalle vigenti disposizioni, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura, dovuti al notaio che presti la sua opera negli atti relativi all'assegnazione di appartamenti, di mutui edilizi individuali nonchè di riscatto indicati nell'articolo precedente, sono ridotti ad un quarto.

Art. 6.

Il termine, entro il quale le case popolari o economiche fruenti del contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi debbono essere costruite, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Art. 7.

Alle società ed agli enti che abbiano costruito o costruiscano case popolari o economiche col contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, è accordata la esenzione dalla tassa comunale sui balconi, anche se le costruzioni siano state eseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

La predetta esenzione comprende anche le tasse già iscritte a ruolo purchè non siano state pagate. Quelle già versate non si rimborsano.

Art. 8 (già art. 9).

Le disposizioni contenute nella vigente legislazione sulle cooperative edilizie con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi in tema di bollo, di registro, di tasse ipotecarie, di voltura catastale, si applicano alle cooperative e alle sezioni autonome di queste, da considerarsi come cooperative a sè stanti distinte da quelle di origine, per un ventennio dalla costituzione delle originarie cooperative.

Le stesse agevolazioni, però, relativamente ai contratti di mutui edilizi individuali e a quelli di riscatto, si applicano anche oltre il ventennio dalla costituzione.

Art. 9 (già art. 10).

Il termine di venti anni, concesso dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dai Comuni per essere concessi in locazione con patto di futura vendita, è prorogato ad anni venticinque.

Art. 10 (già art. 11).

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, nei casi di esclusione dal beneficio del contributo governativo nel pagamento di una parte degli interessi, previsti dall'art. 20 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, di disporre che i soci, a carico dei quali la detta esclusione sia stata comminata, prestino, nelle forme e nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'Istituto mutuante, ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.

La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio della cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso, e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 11 (già art. 12).

La disposizione del primo comma dell'art. 28 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, deve intendersi nel senso che, in sede di contratti di mutui edilizi individuali, sia da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e delle trascrizioni.

Art. 12 (già art. 13).

Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, nonchè tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione di vigilanza, hanno valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e sono eseguibili nelle forme previste dall'art. 10 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, anche nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi sociali.

Art. 13 (già art. 14).

I contratti di affitto stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore anche se i predetti funzionari siano trasferiti in Colonia.

Art. 14 (già art. 15).

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti l'edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

Art. 15 (già art. 16).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

(*Omissis*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1978.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1317.

Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli invii, spediti da Case produttrici, ammessi alla tariffa speciale concessa con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 768, convertito in legge 10 dicembre 1925, n. 2111, debbono contenere esclusivamente saggi gratuiti di medicinali prodotti nel Regno, o assimilati ai medesimi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 100 per ogni campione inviato a ciascun destinatario senza pregiudizio delle maggiori pene in cui potrebbero essere incorsi secondo il diritto comune.

In caso di recidiva il Ministero delle comunicazioni può inoltre escludere le ditte cadute in contravvenzione dall'uso della tariffa speciale suddetta per un periodo da uno a sei mesi ed in caso di nuova recidiva rendere definitiva l'esclusione.

Contro il provvedimento che dispone l'esclusione temporanea o definitiva non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1979.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1318.

Modifiche ed aggiunte all'articolo 64 del regolamento 29 dicembre 1927, n. 2801, circa il riparto dei proventi contravvenzionali riguardanti i tratturi e le trazzere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, che approva il regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 64 del regolamento approvato col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, è integralmente applicabile alle sole contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere.

Per le contravvenzioni accertate dai funzionari tecnici del Commissariato di reintegra e da quelli dell'Ufficio tecnico speciale, in sede di accertamento o di revisione della consistenza dei tratturi e delle trazzere, il quarto delle somme pagate dai contravventori a titolo di penalità — fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 64 del regolamento suddetto — viene, invece, diviso in parti centesimali ed attribuito come segue:

a) 25 parti centesimali al funzionario tecnico che ha accertata la contravvenzione;

b) 5 parti centesimali al direttore del Commissariato di reintegra, ovvero a quello dell'Ufficio tecnico speciale, a seconda che trattasi di contravvenzione tratturale o trazzerale;

c) 20 parti centesimali in quote uguali fra tutti i funzionari tecnici delegati alla reintegra (esclusi i direttori capi) e adibiti rispettivamente al Commissariato dei tratturi, e all'Ufficio speciale delle trazzere;

d) 50 parti centesimali a tutti gli altri funzionari amministrativi e tecnici che, essendo addetti al servizio dei tratturi e delle trazzere, eseguono i lavori straordinari concernenti l'assetto definitivo di tali demani.

Art. 2.

Ai fini della esatta e rapida erogazione delle somme come sopra attribuite, gli uffici del registro, all'atto stesso della riscossione delle somme pagate dai contravventori a titolo di pena pecuniaria, provvedono per il diretto pagamento dell'intero quarto di dette somme a favore degli scopritori verbalizzanti, solo nel caso di contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere.

Per i verbali invece redatti dai tecnici del Commissariato e dell'Ufficio speciale, essi dividono il quarto della somma riscossa in due parti uguali, e ne versano una metà nella Tesoreria provinciale, richiedendo il rilascio di un vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento al conto corrente aperto a favore del Ministero dell'economia nazionale per « Riparto multe tratturi e trazzere », come al successivo art. 4, e trasmettono l'altra metà, mediante vaglia

di servizio, al direttore del Commissariato di reintegra dei tratturi, ovvero a quello dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere, con l'indicazione del delegato verbalizzante e della data del verbale che ha dato luogo alla riscossione.

In ogni caso, sul quarto devoluto agli scopritori vengono trattenute l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare, da versarsi direttamente in Tesoreria.

Art. 3.

Tanto il direttore del Commissariato di reintegra, quanto l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico speciale, non appena ricevono i suddetti vaglia, provvedono per l'immediato pagamento di una metà del loro importo a favore del tecnico che ha accertata la contravvenzione ed accantonano l'altra metà.

Alla fine di ciascun mese procedono poi al reparto delle somme accantonate, ossia attribuiscono a sè stessi un quinto dell'ammontare complessivo di dette somme, e ripartiscono il rimanente in aliquote eguali fra tutti gli altri tecnici addetti alla reintegra.

Le operazioni di riparto devono essere fatte constare mediante regolare prospetto da trasmettersi mensilmente al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito uno speciale conto corrente infruttifero e le somme che vi affluiscono nella misura ed ai sensi di cui all'art. 1, lettera *d*), restano a disposizione del Ministero dell'economia nazionale, il quale provvede ad erogarle mediante richiesta per la emissione di mandati di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti a carico del conto anzidetto.

Art. 5.

Anche dopo l'allontanamento, per qualsiasi causa, dall'ufficio, tutti i funzionari tecnici addetti al Commissariato di reintegra e all'Ufficio tecnico speciale conservano il diritto all'assegnazione delle parti centesimali di cui alla lettera *a*) e *b*) del precedente art. 1. Nel caso però che l'allontanamento sia dovuto a punizione disciplinare o a destituzione, il diritto all'assegnazione cessa e la quota suddetta va ad accrescere il fondo di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 1.

I suddetti funzionari acquistano il diritto di concorrere al riparto del fondo di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, fin dal giorno in cui sono assegnati agli uffici speciali relativi e lo perdono a partire dal giorno in cui vengono allontanati. Il mese iniziale e quello finale sono valutati per intero se la permanenza nell'ufficio è superiore a 15 giorni, non sono valutati affatto se la permanenza è inferiore ai 15 giorni.

Non si ha diritto al riparto per tutto il tempo durante il quale, per qualsiasi motivo, non spetti o sia ridotto il supplemento di servizio attivo.

Art. 6.

Nel caso di morte del funzionario le quote ad esso spettanti sono pagate agli eredi i quali dimostrino tale qualità nelle forme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Sugli eventuali reclami concernenti il riparto decide il Ministro per l'economia nazionale. Il provvedimento del Ministro è definitivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 116. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1980.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 1330.

Rettifica dei contributi liquidati, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, a carico di alcuni Comuni del Piemonte in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869, col quale furono approvati i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate esistenti al 1° aprile 1925 in alcuni dei Comuni predetti: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rettificati come all'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869, è rettificato, nella parte relativa ai suddetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 128. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 21 luglio 1927, n. 1869			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di ALESSANDRIA.						
1	Incisa Belbo	10	400	4,000	9	400	3,600
2	Sala Monferrato	3	»	1,200	4		1,600
	Totali	13		5,200	13		5,200
	II. — Provincia di CUNEO.						
1	Barolo	4	400	1,600	3	400	1,200
2	Briga Marittima	5		2,000	6	»	2,400
3	Casalgrasso	3	»	1,200	4	»	1,600
4	Cavallermaggiore	13	»	5,200	14	»	5,600
5	Centallo	13	»	5,200	14	»	5,600
6	Cherasco	33	»	13,200	30	»	12,000
7	Costigliole Saluzzo	5	»	2,000	4	»	1,600
8	Frassino	6	»	2,400	7	»	2,800
9	Lagnasco	6	»	2,400	7	»	2,800
10	Marene	6	»	2,400	8	»	3,200
11	Mella	9	»	3,600	10	»	4,000
12	Moretta	6	»	2,400	7	»	2,800
13	Murello	6	»	2,400	5	»	2,000
14	Paesana	21	»	8,400	20	»	8,000
15	Scaletta Uzzone	1	»	400	2	»	800
16	Vibia	4	»	1,600	5	»	2,000
	Totali	141		56,400	146		58,400
	III. — Provincia di NOVARA.						
1	Aranco	3	400	1,200	2	400	800
2	Balocco	3	»	1,200	2	»	800
3	Bogogno	6	»	2,400	5	»	2,000
4	Buronzo	4	»	1,600	3	»	1,200
5	Carisio	4	»	1,600	3	»	1,200
6	Casalo Corte Cerro	8	»	3,200	9	»	3,600
7	Castelletto Sopra Ticino	12	»	4,800	13	»	5,200
8	Cesara	2	»	800	1	»	400
9	Civiasco	2	»	800	1	»	400
10	Cravagliana	3	»	1,200	4	»	1,600
11	Crescentino	18	»	7,200	19	»	7,600
12	Crevola Dossola	5	»	2,000	6	»	2,400
13	Crodo	2	»	800	3	»	1,200
14	Galliate	20	»	8,000	22	»	8,800
15	Gravellona Toce	10	»	4,000	11	»	4,400
16	Intra	17	»	6,800	18	»	7,200
17	Monte Ossolano	2	»	800	1	»	400
18	Montescheno	1	»	400	2	»	800
19	Premosello	5	»	2,000	6	»	2,400
20	Romagnano Sesia	10	»	4,000	11	»	4,400
21	Rumianca	3		1,200	4	»	1,600
22	Sostegno	3	»	1,200	2	»	800
23	Spoccia	2	»	800	1	»	400
24	Trontano	4	»	1,600	5	»	2,000
25	Valduggia	9	»	3,600	8	»	3,200
26	Villadossola	9	»	3,600	10	»	4,000
27	Vinzaglio	3	»	1,200	4	»	1,600
	Totali	170		68,000	176		70,400

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 21 luglio 1927, n. 1569			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale
	IV. — Provincia di TORINO.						
1	Angrogna	13	400	5,200	11	400	4,400
2	Bobbio Pellice	5	»	2,000	6	»	2,400
3	Brissogne	3	»	1,200	4	»	1,600
4	Castellamonte	14	»	5,600	16	»	6,400
5	Cavour	20	»	8,000	19	»	7,600
6	Ceres	7	»	2,800	8	»	3,200
7	Chiaverano	7	»	2,800	8	»	3,200
8	Coassolo Torinese	9	»	3,600	8	»	3,200
9	Corio	20	»	8,000	17	»	6,800
10	Cumiana	20	»	8,000	21	»	8,400
11	Cuorgnè	14	»	5,600	13	»	5,200
12	Lillianes	5	»	2,000	6	»	2,400
13	Luserna S. Giovanni	15	»	6,000	16	»	6,400
14	Nono	7	»	2,800	6	»	2,400
15	Nus	9	»	3,600	10	»	4,000
16	Orbassano	7	»	2,800	9	»	3,600
17	Pramollo	7	»	2,800	6	»	2,400
18	Rivalta di Torino	6	»	2,400	5	»	2,000
19	Rivarolo Canavese	14	»	5,600	16	»	6,400
20	Rocca Canavese	8	»	3,200	6	»	2,400
21	Roccapiatta	1	»	400	2	»	800
22	Roure	12	»	4,800	14	»	5,600
23	Saint Pierre	6	»	2,400	7	»	2,800
24	Saint Rhemy	6	»	2,400	7	»	2,800
25	Traves	2	»	800	3	»	1,200
26	Usseglio	4	»	1,600	5	»	2,000
27	Varisella	1	»	400	2	»	800
28	Vauda di Front	6	»	2,400	5	»	2,000
29	Venaria Reale	13	»	5,200	14	»	5,600
30	Verrayes	6	»	2,400	7	»	2,800
31	Vialfrè	1	»	400	2	»	800
32	Villafranca Piemonte	18	»	7,200	19	»	7,600
33	Villanova Canavese	2	»	800	3	»	1,200
34	Virle Piemonte	4	»	1,600	3	»	1,200
	Totali	292		116,800	304		121,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1981.**

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. **1320.**

Fissazione delle indennità per trasferte compiute dal personale del genio militare nell'interesse di enti non statali o di privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che dà facoltà alle Amministrazioni dello Stato di determinare la misura delle indennità quando la missione è compiuta nell'interesse di enti o di privati;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, che modifica l'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante il rimborso delle spese di viaggio al personale delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità per le spese di soggiorno e per quelle di viaggio al personale del genio militare incaricato di eseguire, nell'interesse di enti non statali o di privati, visite e sopraluoghi ai fini della concessione del nulla osta per l'esecuzione di lavori in zone militarmente importanti, sono a carico dei privati richiedenti.

Art. 2.

Al personale del genio militare spettano per i servizi di cui sopra le indennità di soggiorno stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aumentate di quattro decimi, nonchè il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, a tariffa intera, con l'aumento dei due decimi delle spese medesime, calcolate però a tariffa a metà prezzo.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 luglio 1929.
Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925 col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma il sig. Sabatucci Antonio (Società);
Ritenuto che detto agente di cambio ebbe a trovarsi in serie difficoltà nella liquidazione del mese di aprile 1929;
Ritenuto che il predetto agente di cambio ha notoriamente mancato ai propri impegni commerciali;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 19 giugno 1929-VII il sig. Sabatucci Antonio (Società) è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 44. — PIA.

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Elettra Bianchi di Cesare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Elettra Giulia Cesannia Bianchi, nata a Roma il 25 giugno 1883 da Cesare e da Ovidi Giulia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Elettra Giulia Cesannia Bianchi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 luglio 1929 del Consiglio di Stato, sezione 1ª, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Elettra Giulia Cesannia Bianchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Paolo Morlino di Nicola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Paolo Leonardo Antonio Giuseppe Maria Morlino, nato ad Avigliano (Potenza) l'11 agosto 1877 da Nicola Maria e da Teresina Francesca Montesana, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Paolo Leonardo Antonio Giuseppe Maria Morlino il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 luglio 1929 del Consiglio di Stato, sezione 1ª, le cui considerazioni s'intendono qui riportate;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Paolo Leonardo Antonio Giuseppe Maria Morlino il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

(4299)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1514.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Seiblecher fu Pietro, nato a Trieste il 15 luglio 1893 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 91, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Seiblecher è ridotto in « Sabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vanda Seiblecher nata Asquini fu Angelo, nata il 7 marzo 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4007)

N. 11419-31386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ljubicich fu Giuseppe, nato a Fiume il 2 novembre 1891 e residente a Trieste, via Mazzini, 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amadori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ljubicich è ridotto in « Amadori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Ljubicich nata Kozmann fu Luigi, nata il 5 febbraio 1891, moglie;
2. Lidia di Giuseppe, nata il 24 maggio 1920, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 novembre 1921, figlio;
4. Nevio di Giuseppe, nato il 12 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4008)

N. 11419-2323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Strauss fu Enrico, nato a Trieste il 2 febbraio 1895 e residente a Trieste, via Settefontane n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Umberto Strauss è ridotto in « Mazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Strauss nata Sambo fu Luigi, nata il 12 luglio, 1899 moglie;
2. Laura Nicolina di Umberto, nata il 6 dicembre 1924, figlia;
3. Maria Grazia di Umberto, nata il 3 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4009)

N. 11419-34555.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Taucer fu Luigi, nato a Trieste il 20 aprile 1900 e residente a Trieste, Largo G. B. Nicolini n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tavuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Taucer è ridotto in « Tavuzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Taucer nata Moratto di Giuseppe, nata il 23 settembre 1901, moglie;
2. Aurelio di Carlo, nato il 23 aprile 1923, figlio;
3. Luciano di Carlo, nato il 13 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4010)

N. 11419-31920.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Tercovnich di Orsola, nato a Orsera il 21 gennaio 1887 e residente a Trieste, Androna Gusion, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Terni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Tercovnich è ridotto in « Terni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Tercovnich nata Sossich fu Antonio, nata il 17 novembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4011)

N. 11419-35175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Tomsich fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 luglio 1902 e residente a Trieste, via G. Rota n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Tomsich è ridotto in « Tomaselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4012)

N. 11419-8594.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Uicich fu Giovanni, nato a Trieste il 17 gennaio 1888 e residente in Ancona, via Cialdini, 77, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vicini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Uicich è ridotto in « Vicini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elda Uicich nata Monaldi fu Alfredo, nata il 22 novembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4013)

N. 11419-23474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Volcic fu Giuseppe, nato a Cernizza Goriziana il 21 febbraio 1880 e residente a Trieste, via Lucio Papiriano n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volsci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Volcic è ridotto in « Volsci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvira Volcic nata Movia fu Valentino, nata l'11 luglio 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4014)

N. 11419-299.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Vragnaz di Giuseppe, nato a Pisino il 6 dicembre 1896 e residente a Trieste, via Gaspara Stampa, 7/III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Vragnaz è ridotto in « Verani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4015)

N. 11419-34999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bianca Vuk fu Giuseppe, nata a Trieste il 17 luglio 1907 e residente a Trieste, via San Maurizio n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bianca Vuk è ridotto in « Lupi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4016)

N. 11419-34998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gemma Gullin ved. Vuk di Andrea, nata a Trieste il 17 gennaio 1880 e residente a Trieste, via San Maurizio, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gemma Gullin ved. Vuk è ridotto in « Lupi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Renato fu Giuseppe, nato l'11 gennaio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4017)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alfreda Weber di Francesco, nata a Trieste il 24 agosto 1905 e residente a Trieste, via San Francesco, 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tessitori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alfreda Weber è ridotto in « Tessitori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4018)

N. 11419-1510.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Vianello ved. Wieser fu Francesco, nata a Venezia il 6 dicembre 1882 e residente a Trieste, via dell'Eremo, 174, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Vianello ved. Wieser è ridotto in « Prati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ervino fu Ermanno, nato il 22 giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4519)

N. 11419-32799.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Xicovich di Gasparo, nato a Parenzo il 24 maggio 1907 e residente a Trieste, piazza Piccola, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vitali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Xicovich è ridotto in « Vitali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4020)

N. 11419-1963.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Enrica Zicovich (Xicovich) di Gaspare, nata a Mondelebotte di Visignano l'11 dicembre 1898 e residente a Trieste, piazza Piccola, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vitali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Enrica Zicovich è ridotto in « Vitali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4021)

N. 11419-36758.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gaspare Zicovich (Xicovich) fu Gaspare, nato a Mondelebotte di Visignano il 22 aprile 1876 e residente a Trieste, piazza Piccola, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vitali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspare Zicovich (Xicovich) è ridotto in « Vitali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Zicovich nata Zancola fu Andrea, nata il 18 marzo 1881, moglie;
2. Mario di Gaspare, nato il 10 aprile 1910, figlio;
3. Lidia di Gaspare, nata il 1° gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4022)

N. 11419-2400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig. Maria Zitko fu Giovanni, nata a Trieste il 20 gennaio 1885 e residente a Trieste, Barcola Riviera, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zito »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Zitko è ridotto in « Zito ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4023)

N. 11419-36080.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olga Cotic di Giovanni, nata a Trieste il 14 luglio 1903 e residente a Trieste, Grotta di sopra, 267, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Cotic è ridotto in « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4024)

N. 11419-6669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Bezovnik di Francesco, nato a Trieste il 21 giugno 1896 e residente a Jefren, Tripolitania, 5ª centuria fucilieri, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bezzoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Bezovnik è ridotto in « Bezzoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4025)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifiche al concorso bandito per il posto di segretario-economo nella Regia scuola industriale di Savigliano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data del 22 maggio 1928-VI, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami al posto di segretario-economo nella Regia scuola industriale in Savigliano;

Ritenuto che nell'art. 4, n. 1, del citato decreto è richiesto, come titolo di studio per l'ammissione al concorso, il diploma conseguito nei Regi istituti tecnici o nei Regi istituti commerciali per la sezione di ragioneria e commercio o altro titolo comprovante la capacità culturale e professionale, che sia riconosciuto equipollente dalla III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione industriale;

Visto l'art. 115 del regolamento per l'istruzione industriale, approvato col R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2751, portante disposizioni concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3230, con la quale fu convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnico-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro per l'economia nazionale in data del 22 maggio 1928-VI, col quale fu bandito il concorso al posto di segretario-economo nella Regia scuola industriale in Savigliano, è modificato come segue:

« 1° Diploma originale conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi istituti commerciali per la Sezione di ragioneria e commercio, o altri titoli comprovanti la capacità culturale e professionale, che siano ritenuti equipollenti per l'ammissione dalla III Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(4301)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a varie cattedre delle Regie scuole medie delle Colonie libiche (Tripoli-Bengasi).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole medie delle Colonie libiche (Tripoli-Bengasi):

una cattedra di storia, filosofia ed economia politica nel liceo scientifico (Bengasi);

una cattedra di lettere italiane e latine nel liceo scientifico (Bengasi);

due cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nell'istituto tecnico inferiore (Bengasi);

una cattedra di topografia e disegno topografico nell'istituto tecnico (Tripoli);

una cattedra di ragioneria nell'istituto tecnico (Bengasi);

una cattedra di disegno nelle scuole medie (Bengasi);

tre cattedre di lingua araba nelle scuole medie (Tripoli-Bengasi).

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte solo gli insegnanti dei corrispondenti ruoli delle scuole medie del Regno.

Non sono ammessi quegli insegnanti, i quali abbiano superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto, e quelli i quali abbiano subito alcune delle punizioni disciplinari, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 3 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 agosto 1929.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

c) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

d) ritratto fotografico del concorrente con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

e) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati;

f) quietanza della tassa di ammissione a pubblici concorsi stabilita in L. 50 dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande, che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi delle residenze indicate nell'art. 1, a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e ad assumere impegno a rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continuano ad appartenere, per tutti gli effetti, al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità di equipaggiamento pari a L. 1000 e una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.

Verrà altresì concesso il rimborso delle spese di viaggio.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni, il doppio, per i successivi, con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo o di grado diverso.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 6 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: DE BONO.

(4330)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a posti di primo segretario nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Si comunica che con decreto Ministeriale 12 maggio 1929, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1929, venne approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 6 posti di 1° segretario, bandito con decreto Ministeriale del 27 gennaio 1928 (grado 9°, gruppo *A*) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Caddeo dott. Edoardo.
2° Zaballi dott. Mario.
3° Borgioli dott. Gino.

(4314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 170.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° agosto 1929 - Anno VII

Francia	74.97	Belgrado	33.65
Svizzera	368.04	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.79	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.095
Spagna	279.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	68.175
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.102	Consolidato 5 %	79.45
Dollaro Canadese	19.05		
Oro	368.58	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.525

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 21 dal 20 al 26 maggio 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Casteltermini	E	1	—
Id.	Menfi	Cp O	—	1
Alessandria	Caozzolo d'Asti	B	—	1
Belluno	Feltre	B	2	—
Caltanissetta	Sutera	E	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Milano (a)	Milano	B	—	3
Id.	Pero	B	—	1
Modena	Castelfranco	B	—	1
Novara	Tornaco	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Pavia	Mortara	B	—	1
Id.	Parone	B	1	—
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	B	—	1
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Pola	Dignano	B	1	—
Id.	Lussimpiccolo	B	1	—
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Salerno	B	—	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Udine	Mortegliano	B	—	1
Vicenza	Asiago	B	—	1
			29	19

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Agrigento	Sciacca	B	—	1
Aosta	Caluso	B	2	—
Grosseto (a)	Magliano in Toscana	B	—	2
Matera	Palazzo S. Gervasio	B	1	—
Vicenza	Mason	B	—	1
			3	4
	Afta epizootica.			
Agrigento	Cammarata	B	1	—
Id.	Naro	BO	3	3
Id.	Sciacca	B	1	—
Alessandria	Castell'Alfero	B	2	1
Id.	Castelnuovo Belbo	B	1	1
Id.	Dusino S. Michele	B	1	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Alice Superiore	B	—	1
Id.	Andrale	B	1	—
Id.	Arvier	B	—	1
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	—	1
Id.	Courmajeur	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Recco	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Sparone	B	—	1
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Ab. (a)	Carsoli	B	—	5
Bari delle Puglie	Andria	B	4	3
Id.	Corato	B	2	1
Id.	Gioia del Colle	B	3	—
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Monopoli	B	1	—
Id.	Minervino	O	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Spinazzola	B	1	1
Id.	Id.	O	12	4
Bergamo	Almenno S. Bartolom.	B	—	1
Id.	Ambivere	B	—	1
Id.	Antegnate	B	—	1
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	2	—
Id.	Covo	B		—
Id.	Credaro	B	1	—
Id.	Fontanella	B	—	2
Id.	Lallio	B	2	1
Id.	Marne	B	1	—
Id.	Martinengo	B	2	—
Id.	Parre	B	2	—
Id.	Romano di Lombardia	B	4	—
Id.	S. Martino de' Calvi	B	1	—

Segue *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Trescone Balneario	B	5	—
Id.	Vertova	B	—	1
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Castiglione de' Pepoli	B	—	2
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Monzuno	B	3	—
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Bolzano	Lasa	B	23	21
Brescia	Angolo	B	—	1
Id.	Dello	B	—	1
Id.	Gambara	B	2	—
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Gianico	B	—	1
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Pralboino	B	—	1
Id.	Prevalle	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Brindisi	Brindisi	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	O	1	—
Id.	Gela	O	1	—
Id.	Mussomeli	B	1	—
Catanzaro	Andali	B	1	—
Id.	Catanzaro	B	1	—
Id.	Cropani	B	3	—
Id.	Feroleto	B	1	—
Id.	Gizzeria	B	4	—
Id.	Gagisano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Maida	B	2	3
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Nicastrio	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Platania	B	3	—
Id.	Sambiase	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sellia	B	1	—
Id.	Sersale	B	1	—
Id.	Zagarise	B	1	—
Como	Albavilla	B	1	—
Id.	Asso	B	1	1
Id.	Bernate Rosales	B	1	—
Id.	Bosisio	B	—	1
Id.	Como	B	1	—
Id.	Faggeto Lario	B	1	—
Id.	Figliaro	B	1	—
Id.	Gravedona	B	1	—
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lieto Colle	B	1	—
Id.	Mariano Comasco	B	2	—
Id.	Merone	B	3	—
Id.	Moltrasio	B	1	—
Id.	Nesso	B	1	—
Id.	Oliveto Lario	B	3	—
Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Stazzona	B	1	—
Id.	Valbrona	B	1	1
Id.	Vertemate	B	2	—
Cremona	Bonemerse	B	1	—
Id.	Cappella de' Picenardi	B	1	—
Id.	Casaletto Vaprio	B	—	1
Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Gussola	B	1	—
Cremona	Isola Dovarese	B	1	—
Id.	Palvareto	B	1	1
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Busca	B	1	—
Id.	Morazzo	B	1	—
Id.	Priocca	B	1	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Enna	Aidone	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Centuripe	B	1	—
Id.	Troina	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	1	1
Id.	Cento	B	1	—
Id.	Ferrara	B	3	3
Id.	Iolanda di Savoia	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	1	—
Id.	Sant'Agostino	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Calenzano	B	—	2
Id.	Capraia e Limite	B	—	1
Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Fucecchio	B	1	—
Id.	Montemurlo	B	—	3
Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Prato	B	1	—
Id.	Vernio	B	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Vinci	B	1	—
Foggia	Cerignola	B	2	—
Id.	Lucera	B	4	—
Id.	Troia	B	2	—
Forlì	Mercato Saraceno	B	—	1
Id.	Roncofreddo	B	—	1
Frosinone	Ripi	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Genova	Casella	B	1	—
Id.	Davagna	B	1	—
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Gorreto	B	—	3
Imperia	Molini di Triora	B	2	—
Lecce	Lecce	B	1	2
Id.	Nociglia	B	1	—
Lucca	Bagni di Lucca	B	—	1
Id.	Porcari	B	1	—
Mantova	Casaloldo	B	2	1
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	3	—
Id.	Motteggiana	B	—	2
Id.	Quistello	B	1	—
Id.	Rodigo	B	2	—
Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Virgilio	B	1	—
Matera	Calciano	B	3	—
Messina	Caronia	B	5	1
Id.	Mirto	B	1	1
Id.	Mistretta	B	2	3
Id.	San Fratello	B	—	2
Id.	S. Agata di Militello	B	3	—
Milano	Bertonico	B	—	1
Id.	Boffalora d'Adda	B	—	1
Id.	Calvignano	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Milano	Cavenago	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Galgagnano	B	—	1
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	5
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Trezzo sull'Adda	B	—	1
Id.	Vernate	B	—	3
Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	4	1
Id.	Novi	B	1	1
Id.	San Felice	B	1	1
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	4	2
Id.	Soliera	B	4	—
Id.	Spilamberto	B	5	1
Novara	Caltignaga	B	—	1
Id.	Crodo	B	—	4
Id.	Intra	B	—	1
Id.	Novara	B	—	2
Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Bagnoli	B	—	1
Id.	Carrara S. Giorgio	B	1	—
Id.	Cartura	B	1	—
Id.	Fontaniva	B	—	1
Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Padova	B	—	1
Id.	Rovolon	B	1	—
Id.	Stanghella	B	2	—
Id.	Terrassa	B	—	1
Id.	Vigonza	B	1	—
Palermo	Bisacquino	B	—	1
Id.	Palermo	B	—	15
Id.	Prizzi	B	—	1
Parma	Busseto	B	6	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Colorno	B	3	2
Id.	Cortile S. Martino	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	2	—
Id.	Mezzani	B	2	—
Id.	Salsomaggiore	B	—	1
Id.	San Secondo	B	1	—
Id.	Torrile	B	4	2
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Zibello	B	5	—
Pavia	Albuzzano	B	1	—
Id.	Arena Po	B	—	1
Id.	Corteolona	B	—	1
Id.	Genzone	B	1	2
Id.	S. Cristina e Bissone	B	1	—
Perugia	Perugia	B	1	—
Id.	Spello	B	1	—
Piacenza	Calendasco	B	1	1
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	2	—
Piacenza	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	2	—
Id.	Gossolengo	B	4	1
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Sarmato	B	1	—
Id.	Travo	B	1	—
Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Montopoli Valdarno	B	2	—
Id.	San Miniato	B	5	—
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	3	2
Id.	Santa Maria a Monte	B	1	—
Pistoia (a)	Buggiano	B	1	1
Id.	Pistoia	B	2	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	Forenza	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Gattatico	B	1	—
Id.	Ramiseto	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Rubiera	B	2	—
Roma	Anquillara	B	1	—
Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Civitella S. Paolo	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Monteflavio	B	1	—
Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	19	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Talfa	B	1	—
Id.	Vivaro Romano	B	1	—
Rovigo	Adria	B	2	—
Id.	Badia Polesine	B	2	—
Id.	Castelguglielmo	B	1	—
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Polesella	B	1	—
Salerno	Battipaglia	Bf	1	—
Savona	Pietra Ligure	B	—	1
Siena	Castellina in Chianti	B	—	1
Id.	Poggibonsi	B	—	1
Siracusa	Noto	B	3	—
Sondrio	Caiolo	B	—	1
Id.	Ponte in Valtellina	B	1	
Taranto	Grottaglie	B	1	—
Id.	Taranto	B	5	—
Torino	Ala di Stura	B	—	1
Id.	Balangero	B	1	1
Id.	Barbania	B	3	—
Id.	Carmagnola	B	4	1
Id.	Ceres	B	2	3
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Monastero	B	3	—
Id.	Val della Torre	B	1	—
Trapani	Castelvetrano	B	2	—
Id.	Poggioreale	B	—	3
Treviso	Resana	B	1	—
Id.	Riese	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica			
Treviso	Santa Lucia	B	1	—
Verese	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Cuvio	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Mirano	B	1	—
Vercelli	Caresanablot	B	1	—
Id.	Cerrione	B	1	—
Id.	Mottulciata	B	1	—
Id.	Salussola	B	—	1
Id.	Trino	B	1	—
Verona	Arcole	B	—	2
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	—
Id.	Cerea	B	2	—
Id.	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Lazise	B	2	—
Id.	Minerbe	B	1	—
Id.	Pressana	B	—	1
Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	Zevio	B	—	1
Id.	Zimella	B	—	1
Vicenza	Altavilla	B	—	1
Id.	Brendola	B	—	1
Id.	Camisano	B	—	1
Id.	Cresparolo	B	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	B	3	2
Id.	Monticello Conte Otto	B	—	1
Id.	Nanto	B	—	2
Id.	Poiana Maggiore	B	1	—
Id.	S. Vito di Seguzzano	B	—	1
Id.	Sovizzo	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	1	—
Viterbo	Castiglione in Tever.	O	1	—
			449	219
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta	Caurmaieur	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	—	3
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Belluno	Cesio	S	—	1
Brescia	Alfianello	S	—	1
Cagliari (*a*)	Terralba	S	—	1
Cuneo	Mondovì	S	2	—
Id.	Revello	S	1	—
Ferrara	Berra	S	—	3
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Milano (*a*)	Milano	S	—	1
Modena	Lama Mocogno	S	—	1
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	San Lazzaro	S	1	—
Id.	Zibello	S	1	—
Piacenza	Besenzone	S	1	—
Potenza	Forenza	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Ciano d'Enza	S	1	—
Roma	Roma	S	8	—
Salerno	Sanza	S	3	—
Teramo	Teramo	S	1	2
Trieste	Corgnale	S	—	2
Id.	Divaccia	S	—	1
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Trieste	Sesana	S	—	3
Id.	Trieste	S	12	1
Udine	Aiello	S	—	1
Vicenza	Carrè	S	—	1
			37	22
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	5	—
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Forino	E	1	—
Id.	Montella	E	1	—
Id.	Montoro Superiore	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Adernò	E	4	—
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Catanzaro	Vallefiorita	E	1	—
Napoli	Acerra	E	—	1
Id.	Afragola	E	1	1
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	San Giuseppe	E	3	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Palermo	Palermo	E	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	5	—
Salerno	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Salerno	E	8	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Trapani	Marsala	E	—	1
Id.	Trapani	E	—	1
			47	5
	Rabbia.			
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Fabriano	Cn	2	—
Como	Como	Cn	—	2
Cosenza (*a*)	Castiglione Cosentino	Cn	—	1
Id.	Castrovillari	Cn	—	1
Imperia	Ventimiglia	Cn	2	—
Macerata	Matelica	Cn	1	—
Id.	Porto Civitanova	Cn	1	—
Napoli	Casandrino	Cn	—	1
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	11
Id.	Portici	Cn	—	1

Segue *Rabbia.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Torre Annunziata	Cn	—	1
Parma	Fontanellato	Cn	—	1
Potenza (a)	Avigliano	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	Cn	1	—
Siracusa	Floridia	Cn	—	1
Varese	Saronno	Cn	—	1
Viterbo	Bolsena	Cn	1	—
Id.	Civita Castellana	Cn	2	—
Id.	Faleria	Cn	1	—
			11	25

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	—	4
Aquila degli Ab. (a)	Aielli	O	1	—
Id.	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	3	—
Id.	San Pio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Villalago	O	2	—
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Conza della Campan.	O	2	—
Id.	Lacedonia	O	1	—
Id.	Monteverde	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	1
Chieti	Rosello	O	1	—
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Biccari	O	2	—
Id.	Faeto	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Grosseto (a)	Magliano in Toscana	O	—	1
Macerata	Serravalle	O	6	—
Id.	Visso	O	3	—
Matera	Pisticci	O	2	—
Perugia	Foligno	O	6	—
Id.	Spello	O	2	—
Potenza	Anzi	O	3	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	Potenza	O	2	—
Id	S. Fele	O	1	—
Id.	Saponara di Grument.	O	5	—
Id.	Tolve	O	1	—
Id.	Trivigno	O	5	—
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Agosta	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Montelanico	O	1	—
Id.	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	12	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Romagnano al Monte	O	8	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	2	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Id.	Mottola	O	—	1
Viterbo	Civita Castellana	O	3	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id	Montalto di Castro	O	1	—
Id	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
			120	7

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro	O	2	—
Frosinone (a)	S. Donato Val di Com.	O	1	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	4	—
Id.	Sonnino	Cp	—	1
			10	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Cerignola	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	2	—
Id.	Pulsano	O	4	—
			11	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	9	—
Id.	Ferrara	B	7	—
Id.	S. Agostino	B	5	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	C	—	1
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id	Carpi	B	2	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Formigine		2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Aborto epizootico.*			
Modena	Modena	B	1	—
Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Casalgrando	B	3	—
Id.	Guastalla	B	4	—
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	3	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Taranto	Grottaglie	B	—	1
			57	2
	Tubercolosi bovina.			
Ancona	Fabriano	B	—	1
Ascoli Piceno	Campofilone	B	—	1
			—	2
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	2	—
Macerata	Montecosaro	B	5	—
			7	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	45	48
Carbonchio sintomatico	5	5	7
Afta epizootica	58	340	668
Malattie infettive dei suini	21	27	59
Morva	1	1	5
Farcino criptococcico	9	28	52
Rabbia	13	22	36
Rogna	17	64	127
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	11
Vaiuolo ovino	3	7	11
Aborto epizootico	5	26	59
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	2	2	7

B *bovina.* Bf *bufalina.* O *ovina.* Cp *caprina.* S *suina.* E *equina.* P *pollame.* Cn *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(3913)

ROSSI ENRICO, *gerente.* Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.